



COMUNE DI CASALBORGONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza c. Bruna n. 14 – Casalborgone
C.A.P. 10020 – C.F. 82500490014 – Tel. +39 011 9174302 – Fax +39 011 9185007
Email: info@comune.casalborgone.to.it
PEC: casalborgone@postemailcertificata.it

AVVISO ALLA CITTADINANZA

***Misure urgenti per il contrasto e il contenimento su tutto il territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19
(D.P.C.M. 08/03/2020 e DPCM 09/03/2020)***

Con riferimento ai D.P.C.M. del 08/03/2020 e del 09/03/2020 sono state adottate ulteriori misure urgenti per il contrasto e il contenimento su tutto il territorio nazionale del diffondersi del coronavirus COVID-19.

Le principali misure valide SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE a decorrere **dal 10/03/2020 e fino al 03/04/2020** sono le seguenti:

- divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- evitare ogni spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza in pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto

sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

- sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- sono chiusi i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree archeologiche, i parchi archeologici, i complessi monumentali;
- sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui all'alinea precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 del DPCM del 08.03.2020 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui al predetto allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non, secondo le indicazioni delle direzioni sanitarie delle strutture;

SI RACCOMANDA ESPRESSAMENTE A TUTTE LE PERSONE ANZIANE O AFFETTE DA PATOLOGIE CRONICHE O CON MULTIMORBILITÀ OVVERO CON STATI DI IMMUNODEPRESSIONE CONGENITA O ACQUISITA, DI EVITARE DI USCIRE DALLA PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA FUORI DAI CASI DI STRETTA NECESSITÀ E DI EVITARE COMUNQUE LUOGHI AFFOLLATI NEI QUALI NON SIA POSSIBILE MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

SI RACCOMANDA DI LIMITARE, OVE POSSIBILE, GLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE FISICHE AI CASI STRETTAMENTE NECESSARI.

SI RACCOMANDA L'APPLICAZIONE DELLE SEGUENTI MISURE IGIENICO – SANITARIE:

- A) LAVARSI SPESSO LE MANI. SI RACCOMANDA DI METTERE A DISPOSIZIONE IN TUTTI I LOCALI PUBBLICI, PALESTRE, SUPERMERCATI, FARMACIE E ALTRI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SOLUZIONI IDROALCOLICHE PER IL LAVAGGIO DELLE MANI;
- B) EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE;
- C) EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO;
- D) MANTENIMENTO, NEI CONTATTI SOCIALI, DI UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;
- E) IGIENE RESPIRATORIA (STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE);
- F) EVITARE L'USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI, IN PARTICOLARE DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA;
- G) NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI;
- H) COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE;
- I) NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, A MENO CHE SIANO PRESCRITTI DAL MEDICO;
- L) PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL;
- M) USARE LA MASCHERINA SOLO SE SI SOSPETTA DI ESSERE MALATI O SE SI PRESTA ASSISTENZA A PERSONE MALATE.

SI INVITANO INOLTRE I CITTADINI CHE PRESENTINO EVIDENTI CONDIZIONI SINTOMATICHE ASCRIVIBILI A PATOLOGIE RESPIRATORIE, FRA LE QUALI RIENTRA IL CORONAVIRUS COVID-19, A CONTATTARE IL NUMERO 1500, IL PROPRIO MEDICO DI BASE E LE ASL DI RIFERIMENTO OVVERO, SOLO IN CASO DI REALE URGENZA, IL NUMERO 112 ED EVITARE ACCESSI IMPROPRI E DIRETTI AL PRONTO SOCCORSO.

Casalborgone, 10.03.2020

Il Sindaco

